

| Note di variazione IVA e fallimento | |
|--|--|
| CGUE, sentenza C-146/19 | <i>Ad un soggetto passivo non può essere negato il diritto alla riduzione dell'IVA assolta e relativa ad un credito non recuperabile qualora egli abbia omesso di insinuare tale credito nella procedura fallimentare instaurata nei confronti del suo debitore, quand'anche detto soggetto dimostri che, se avesse insinuato il credito in questione, questo non sarebbe stato riscosso.</i> |
| AdE, Circolare 77/E/2000 | <i>Per quanto attiene all'ipotesi di mancato pagamento, in tutto o in parte, a causa di procedure concorsuali, rimaste infruttuose, dell'importo fatturato, è da rilevare, in via generale, che tale circostanza viene giuridicamente ad esistenza allorquando il soddisfacimento del creditore attraverso l'esecuzione collettiva sul patrimonio dell'imprenditore viene meno, in tutto o in parte, per insussistenza di somme disponibili, una volta ultimata la ripartizione dell'attivo. Il verificarsi di tale evento postula, quindi, in via preventiva, da un lato l'acclarata insolvenza dell'importo fatturato e l'assoggettamento del debitore a procedura concorsuale, dall'altro la necessaria partecipazione del creditore al concorso.</i> |
| AdE, Risposta ad interpello 178/19 | <i>Nel caso di procedure concorsuali la facoltà di emettere note di variazione ai sensi dell'art. 26, comma 2, DPR 633/1972, in caso di mancato pagamento in tutto o in parte conseguente all'accertata infruttuosità della procedura è subordinato alla circostanza che il creditore (cedente/prestatore) partecipi alla procedura ossia, nel caso di fallimento, si sia insinuato nel passivo fallimentare.</i> |